

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

proposta di deliberazione n. 19\24

**PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**

concernente:

**PROROGA DETRAZIONI “SUPERBONUS” IN MATERIA DI INTERVENTI  
EDILIZI EFFETTUATI DAI CONDOMINI**

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,  
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 3 gennaio 2024*

\_\_\_\_\_

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Consigliere Latini;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

## DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

Allegato A

## PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

## PROROGA DETRAZIONI “SUPERBONUS” IN MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI EFFETTUATI DAI CONDOMINI

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. superbonus).

La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha prorogato il superbonus al 30 giugno 2022 (e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023) e introdotto altre rilevanti modifiche alla disciplina che regola l’agevolazione.

Le disposizioni sul superbonus consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di: recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del Tuir inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinati dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013; riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.

E’ una misura nata per essere un volano per la ripresa del settore edile, consentendo nel contempo la riqualificazione di parte del patrimonio edilizio nazionale.

Come è risaputo, le recenti scadenze del superbonus 110 arrivano in un periodo caratterizzato da numerose polemiche relative alla gestione dell’incentivo quali: aumento dei prezzi dei materiali edili; incremento dei tentativi di frode allo Stato (con la

creazione di realtà edili fittizie, utili solo ad accumulare i crediti di imposta); costi elevati per lo Stato stesso. Anche se l’estensione temporale della scadenza del bonus 110 non risolve questi problemi, tuttavia consente di delineare un orizzonte temporale preciso entro il quale programmare i lavori.

A seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno portato la scadenza al 31 dicembre 2023, si rende necessario individuare una rapida soluzione alle decine di migliaia di cantieri che anche in virtù del caos applicativo dello strumento non riusciranno a terminare i lavori in tempo utile. In particolare, c’è la questione dei condomini che devono completare i lavori entro dicembre. Attualmente, circa il 70% dei condomini è ancora in ritardo. Ci sono 12 miliardi di lavori ancora da completare in 20.000 condomini. Senza una proroga, la detrazione passerebbe dal 110% al 70% per le opere che slittano al 2024. Questo metterebbe i condomini nella difficile situazione di dover coprire la differenza di costo, altrimenti il bonus verrebbe compromesso anche per il resto dei lavori. Questa situazione potrebbe portare a contenziosi legali, fallimenti e lavori incompleti, con conseguenze disastrose per le famiglie e per le imprese coinvolte.

Da qui l’esigenza di un intervento correttivo finalizzato a prorogare la scadenza del superbonus al 30 giugno 2024 ma limitandola ai condomini che al 31 dicembre 2023 abbiano già completato almeno il 50 % dell’intervento complessivo.

Per le suesposte ragioni, l’articolo unico dispone che “per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni

dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 50 per cento dell'intervento complessivo.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge, valutati in 220 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge.

A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 220 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027.

Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione in aumento dell'aliquota di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di conseguire maggiori entrate fino all'importo di euro 220 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027. L'aliquota di cui trattasi riguarda l'imposta sui servizi digitali (digital service tax) che attualmente si applica nella misura del 3% sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi. La tassazione, in pratica, riguarda la pubblicità digitale su siti e social network, l'accesso alle piattaforme digitali, i corrispettivi percepiti dai gestori di tali piattaforme, e anche la trasmissione di dati "presi" dagli utenti.

**Art. 1**

*(Proroga detrazioni “superbonus” in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 50 per cento dell'intervento complessivo.

2. Agli oneri derivanti da questo articolo valutati in 220 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui a questa legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 220 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione in aumento dell'aliquota di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), al fine di conseguire maggiori entrate fino all'importo di euro 220 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027.